

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 26 giugno 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTELLAMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 06/03/2001 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 664 - 140606/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Castellamonte:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, della prima Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. n. 86-23947 del 11/10/1988, della seconda Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 80 del 30/10/1998, n. 15 del 18/05/1999, n. 46 del 29/10/1999, n. 47 del 29/10/1999, n. 30 del 17/04/2000, n. 52 del 20/09/2000 e n. 54 del 18/12/2000, sette Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 06/03/2001, un'ulteriore Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 21/05/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 10/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche normative all'art. 7 punto 1) delle N.d.A. del P.R.G.C. al fine di consentire, nell'ambito delle fasce di rispetto stradale normate dal succitato articolo, la realizzazione di impianti per l'autolavaggio, anche separati dagli impianti per la distribuzione di carburante;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/07/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 20/06/2001;

Rilevato che, con separato provvedimento, viene presentata una osservazione in ordine al riscontro che la proposta di modifica all'art. 7 delle N.d.A. del P.R.G.C. contrasta con l'art. 27 della L.R. n. 56/77, che ammette, nelle fasce di rispetto stradale ed a titolo precario, unicamente "... la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti opportunamente intervallati"; si richiama altresì l'art. 28 della succitata legge urbanistica regionale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con deliberazione del C.C. n. 10 del 06/03/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Castellamonte, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso